

Quaderni di Comunità

Persone, Educazione e Welfare
nella società 5.0

Community Notebook

People, Education, and Welfare in society 5.0

n. 1/2025

HUMAN-CENTRIC APPROACH
TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE

edited by

Marco Filoni, Filippo Maria Giordano, Giorgio Grimaldi



Iscrizione presso il Registro Stampa del Tribunale di Roma
al n. 172/2021 del 20 ottobre 2021

© Copyright 2025 Eurilink
Eurilink University Press Srl
Via Gregorio VII, 601 - 00165 Roma
www.eurilink.it - ufficiostampa@eurilink.it
ISBN: 979 12 80164 90 2
ISSN: 2785-7697 (Print)
ISSN: 3035-2525 (Online)

Prima edizione, luglio 2025
Progetto grafico di Eurilink

È vietata la riproduzione di questo libro, anche parziale, effettuata
con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia

INDICE

EDITORIALE

Marco Filoni, Filippo Maria Giordano, Giorgio Grimaldi 15

RUBRICA *EDUCATION* 31

1. Intelligenza artificiale generativa nella didattica: verso un approccio umano-centrico
Michele Baldassarre, Francesco Pio Sarcina, Anna Maria Cuzzi 33

2. Approccio plurale all'intelligenza artificiale: sfide etiche e formative nelle istituzioni scolastiche
Sara Pellegrini, Riccardo Sebastiani, Patrizia Ninassi, Emanuela Lampis 59

3. L'intelligenza artificiale nell'educazione: un'analisi degli studenti italiani
Antonio Opromolla 89

RUBRICA *EMPOWERMENT* 97

1. Approccio umanocentrico all'intelligenza artificiale: sfide etiche, sociali ed economiche
Riccardo Mancini, Sara Pellegrini, Riccardo Sebastiani, Debora Glori 99

2. Bridging expectations and realities: the future socio-economic impact of AI
Viviana Condorelli, Fiorenza Beluzzi 121

3. Balancing Innovation and Equity: an Analysis of the European AI Act
Sergio Pappagallo 127

4. La protezione dei dati personali, l'intelligenza artificiale e i traduttori automatici <i>Federica De Stefani</i>	135
5. Participatory Approaches For The Transition From Automation To Artificial Intelligence (AI): A Case Study <i>Sara Calicchia, Chiara Colagiacomio, Angela Bagnato, Roberta Pistagni, Bruno Papaleo, Francesca Grosso</i>	145
SAGGI	153
1. Intelligenza artificiale generativa, costruzione di senso e reti sociali: una prospettiva sociologica <i>Francesco Mattioli</i>	155
2. Intelligenza artificiale e Literacy. Promuovere l'approccio sociologico umano-centrico per superare i pregiudizi e favorire l'inclusione sociale <i>Danilo Boriati, Mariangela D'Ambrosio</i>	183
3. Riattivare la riflessività: per un modello etico-critico di educazione digitale <i>Giuseppe De Ruvo</i>	213
4. Trasformazioni digitali nel welfare: intelligenza artificiale e servizio sociale <i>Roberto Veraldi, Chiara Fasciani</i>	243
5. A Model for Responsible Governance of human-centric AI in the Public Sector <i>Francesco Niglia</i>	277
6. AI and Democracy: the Role of the European Parliament in Shaping the EU "AI Act" <i>Raffaella Cinquanta</i>	311

7. L'IA nella gestione delle frontiere dell'Unione europea:
un approccio antropocentrico per tutti?
Giulia Maria Gallotta 341
8. Sovranità e indipendenza tecnologica. La sfida e i
rischi delle "nuove" intelligenze. Una valutazione di
sistema
Giuseppe Romeo 373

7. L'IA NELLA GESTIONE DELLE FRONTIERE DELL'UNIONE EUROPEA: UN APPROCCIO ANTROPOCENTRICO PER TUTTI?

di Giulia Maria Gallotta*

Abstract: Il saggio analizza la definizione dell'approccio dell'UE allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2017 al recente AI act e del concetto di smart borders nella politica migratoria comune. Obiettivo è mettere in luce come strumenti analoghi si muovano in direzioni nei fatti opposte, creando livelli di tutela dei diritti profondamente diversi per i cittadini e i migranti legali, da un lato, e per i migranti cosiddetti illegali dall'altro.

Parole chiave: Unione europea, smart borders, intelligenza artificiale, migrazione, dati biometrici.

Abstract: The essay analyses the forming lines of the EU's approach to the development of artificial intelligence, from the 2017 European Parliament resolution to the recent AI Act and the concept of smart borders in the common migration policy. The aim is to highlight how similar instruments move in fact in opposite directions, creating profoundly different levels of rights protection for legal citizens and migrants on the one hand, and for so-called illegal migrants on the other.

* Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ORCID 0000-0003-3511-2312, giuliamaria.gallotta@uniba.it.

Accettato Dicembre 2024 - Pubblicato Aprile 2025.

Keywords: European Union, smart borders, artificial intelligence, migrants, biometrics.

Introduzione

Seguire gli studenti nel loro lavoro di tesi è talvolta l'occasione per apprendere cose nuove o per rileggere in modo diverso argomenti su cui si lavora già da un po'. Questo accade specialmente quando il loro entusiasmo feconda ricerche che sembrano arrivate ad un punto morto, sia perché gli sviluppi più interessanti richiedono competenze estremamente specialistiche in ambiti nettamente al di fuori della propria disciplina sia perché si indossano facilmente le vesti dei profeti inascoltati. È quello che mi è capitato riguardo ai temi di questo saggio. Sempre più spesso, gli sviluppi in materia di intelligenza artificiale (IA) applicati al governo dei migranti sono troppo specialistici, poiché avvengono in ambiti di ingegneria informatica avanzata rispetto ai quali non ho alcuna competenza. D'altro canto, gli studi sugli effetti dell'uso dell'IA nella gestione delle politiche migratorie nazionali o europee sono tristemente in linea con quanto gli studiosi ipotizzano già da qualche anno. Per quanto riguarda la gestione dei migranti da parte dell'Unione europea, questa ha da poco approvato i regolamenti che danno attuazione al *Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo*, proposto dalla presidente della Commissione europea U. von der Leyen nel settembre 2020. Il quadro normativo europeo appare completo ed entrerà pienamente in vigore nel 2026, al di là di dichiarazioni di alcuni governi nazionali sul rimetterlo in discussione. Queste appaiono più ad uso di posizionamento politico interno che foriere di un'effettiva riapertura di negoziati che, a livello europeo, sono già stati estremamente lunghi e

difficili¹. Lo stesso programma strategico, presentato dalla von der Leyen al Parlamento europeo (PE) nel luglio 2024, in occasione della sua candidatura per un nuovo mandato come Presidente della Commissione, dedica alla politica della migrazione due brevi paragrafi verso la metà del documento e solo per ribadire come una solida politica di controllo delle frontiere comunitarie, e quindi la lotta alla migrazione irregolare e la cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei migranti per agevolarne i rimpatri, resti uno dei pilastri a garanzia della libera circolazione dei cittadini comunitari all'interno dello spazio europeo senza frontiere (von der Leyen, 2024). Anche se, a questo proposito, è più interessante quello su cui si tace². Poi, uno studente chiede di sviluppare una tesi che parte dall'analisi di un videogioco "Papers, please!" nel quale il giocatore riveste il ruolo di un'anonima guardia di frontiera di un immaginario Paese autocratico. Della guardia si sa solo che ha una famiglia numerosa e che il suo stipendio aumenta o diminuisce in funzione dei respingimenti che effettua. L'aspetto interessante è che il giocatore conosce sia il grado di regolarità dei documenti che gli vengono presentati sia le storie di coloro che glieli sottopongono. Questo significa che questi è chiamato a

¹ Mi riferisco al ministro dell'Interno francese, Bruno Retailleau che ha dichiarato di voler rinegoziare i regolamenti attuativi del *Nuovo Patto per la migrazione e l'asilo*. In linea con la maggior parte dei commentatori, mi limito a sottolineare che il ministro appartiene al partito repubblicano, fortemente in crisi a causa della netta affermazione del partito di M. Le Pen, noto per le sue dure posizioni contro i migranti. E a ricordare che i negoziati sui regolamenti attuativi del *Nuovo Patto sulla Migrazione e l'asilo* hanno richiesto oltre tre anni per arrivare a conclusione. Di diverso tenore è la decisione del primo ministro polacco Donald Tusk di rifiutare di applicare il *Nuovo Patto* per introdurre criteri fortemente selettivi di accesso al proprio Paese. Questa si basa sul fatto che la Polonia accoglie larghissima parte di rifugiati ucraini e che i ricorrenti afflussi di migranti dalla Bielorussia sarebbero parte di una guerra ibrida, orchestrata dalla Russia. Cfr. «Parigi si dice disposta alla revisione del Patto su migrazione e asilo e alla riforma di Schengen», *Euractiv*, 25.09.2024.; «Il governo polacco di Tusk adotta ufficialmente una nuova strategia sulle migrazioni», *Euractiv*, 16.10.2024.

² Tornerò su questo punto *infra*.

comporre in un delicato equilibrio la propria (eventuale) volontà di aiutare soggetti che sa vulnerabili a dispetto dei documenti non proprio in regola con le decurtazioni che questo comporta sul suo magro stipendio, talvolta vedendosi costretto ad accettare criminali e a respingere persone non in regola per le quali l'ingresso rappresenta l'unica possibilità di sopravvivenza, pur di non essere escluso dal *game*. Tornerò su questo videogioco nelle conclusioni. Prima mi pare opportuno partire dallo sviluppo di due politiche comunitarie: la definizione di un approccio comune allo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) e il concetto di *smart borders* come asse della politica migratoria dell'Unione europea. Entrambe sono nate nello stesso lasso di tempo, fra il 2016 e il 2017, e si sono sviluppate in modo indipendente l'una dall'altra. Gli sviluppi recenti invitano, però, a valutarne attentamente le reciproche implicazioni.

1. L'approccio antropocentrico all'IA dell'Unione europea

A portare la questione dello sviluppo dell'IA sotto i riflettori comunitari è una risoluzione del PE del 2017 sulla robotica, agli inizi degli scandali sulle attività di profilazione condotte attraverso sistemi di IA nelle campagne elettorali per il referendum sulla Brexit e per l'elezione di D. Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Negli stessi anni cominciano anche i primi utilizzi di robot infermieri in alcuni ospedali. Di fronte a questi sviluppi, il Parlamento comincia a porre la questione delle conseguenze che lo sviluppo di macchine capaci di agire al posto degli uomini e di svolgerne le mansioni può avere. Tanto più quando queste vengono utilizzate in ambiti delicati, nei quali la dimensione dell'interazione umana gioca un ruolo preminente, come le attività di cura, la salute o l'adozione di decisioni che possono avere conseguenze

importanti sui loro destinatari. L'auspicio che il PE formula è che gli sviluppi in questo ambito siano basati sui principi della «sicurezza delle persone e della loro salute, della libertà, la vita privata, l'integrità, la dignità, dell'autodeterminazione e la non discriminazione nonché della protezione dei dati personali» (Risoluzione PE, 2017: 10). Nel giro di un anno anche la Commissione europea e il Consiglio dei ministri cominciano ad articolare quello che è stato definito un approccio antropocentrico all'IA. Più precisamente, è la Commissione europea a definirne progressivamente i contenuti attraverso tre comunicazioni, adottate in rapida successione fra il 2018 e il 2020. La prima si concentra sulle conseguenze in termini di crescita economica che lo sviluppo dell'IA può generare e sui ritardi degli investimenti europei nel settore rispetto ai principali competitors internazionali, USA e Cina in particolare. In questo senso, la Commissione sottolinea la necessità che l'azione dell'Unione e dei suoi Stati membri si sviluppi lungo due linee parallele. Da un lato, si tratta di promuovere misure di formazione dei lavoratori e percorsi scolastici che consentano ai cittadini europei di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per inserirsi in modo proficuo nella nuova economia dei dati. L'ambizione è anche quella di orientarne gli sviluppi, grazie all'elevata qualità del capitale umano europeo. D'altro canto, la Commissione sottolinea come sia essenziale stabilire un quadro europeo di regolazione dell'IA che, da un lato, garantisca che il suo sviluppo sarà rispettoso ed in linea con i valori fondamentali dell'UE e, dall'altro, renda quest'ultima capace di orientarne gli sviluppi a livello mondiale, quasi a rivendicare per l'Unione una sorta di ruolo di potenziale *standard setter* (European Commission, 2018). Quali siano i valori fondamentali che la Commissione pone alla base dello sviluppo europeo dell'IA viene esplicitato in una breve comunicazione del 2019, dove l'istituzione richiama la lettera dell'art. 2 del trattato di

Lisbona, secondo il quale l'UE si fonda sui «valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» (European Commission, 2019:2). Il rispetto di questi valori è per la Commissione un prerequisito, al quale si aggiungono precise caratteristiche di funzionamento che i sistemi di IA dovranno rispettare, in modo da consentire ai cittadini europei di fidarsene e di appropriarsene a livello sia personale che economico. Fra questi, riveste un ruolo centrale la possibilità di intervento umano nei processi decisionali, la riservatezza dei dati e la protezione dei principi di «diversity, non-discrimination and fairness» (ibid.: 3) e la spiegabilità dei sistemi di IA, ossia la capacità di giustificare i risultati generati dai rispettivi algoritmi. Cosa questo significhi è ben articolato nella comunicazione del 2020. Qui, il punto di partenza è la natura potenzialmente opaca dell'IA, che i suoi rapidi sviluppi tecnologici mettono in evidenza. L'opacità riguarda, da un lato, le possibilità di comprendere il funzionamento e la logica operativa degli algoritmi che regolano il processo di apprendimento dei sistemi di IA. Dall'altro, esiste la possibilità che le enormi quantità di dati che questi processano, insieme alla capacità dei sistemi stessi di individuare associazioni fra i dati o scorciatoie per raggiungere lo scopo loro assegnato al di fuori di quanto previsto dai programmatori, generi processi decisionali e/o decisioni non trasparenti o che riflettono discriminazioni di vario tipo. Lo stesso vale per attività criminali che possono essere condotte grazie all'uso di queste stesse tecnologie. In questo scenario, la Commissione sottolinea come non si tratti solo di promuovere attività di ricerca di alto profilo, la diffusione dell'IA presso le piccole e medie imprese (pmi) e partnership pubblico-privato per finanziare la ricerca sull'IA e la sua diffusione, quello che viene definito come un «ecosystem of excellence» (European Commission,

2020:3). L'obiettivo è creare un sistema normativo che non si limiti a proteggere «human dignity and privacy» (European Commission 2020:2) dei cittadini europei ma che fissi standard di progetto e operativi per qualunque progettista/fornitore/distributore/utilizzatore di sistemi di IA che voglia farne uso o venderli nell'UE. In questo senso, la Commissione sottolinea come i dati che alimentano ed allenano i sistemi di IA debbano rispettare la privacy dei soggetti dai quali provengono, come debba esserne verificata la neutralità rispetto a pregiudizi di ogni genere e debba essere sempre prevista la possibilità di una verifica umana, che si tratti della correzione dei dati stessi e/o dei risultati ottenuti, specialmente nei casi di decisioni algoritmiche che possono avere conseguenze importanti per i singoli, come le decisioni in ambito sanitario, processuale o per l'erogazione di prestazioni sociali o prestiti bancari. Soprattutto, tutti i sistemi di IA devono essere comprensibili e i processi che generano i loro risultati finali devono essere spiegabili (ibid.). Nell'arco di due anni, con queste tre comunicazioni, la Commissione traccia dunque le linee ed i principi che devono orientare lo sviluppo e la diffusione dell'IA nell'UE e che dovrebbero diventarne la bandiera nelle relazioni commerciali con i partner internazionali. Queste affondano le proprie radici nella necessità di conciliare la necessaria attenzione a tenere il passo con i ritmi di sviluppo di tecnologie che si evolvono molto più rapidamente di quanto i legislatori non riescano a regolarle e l'attenzione alle importanti conseguenze che queste stesse tecnologie avranno sulle persone, non solo in termini di obsolescenza delle loro abilità sul mercato del lavoro ma anche di potenziale sorveglianza delle attività più disparate e di influenza su opinioni personali e comportamenti socialmente rilevanti. La Commissione mira anche a preservare nello sviluppo tumultuoso delle nuove tecnologie informatiche il principio in base al quale queste, come tutta la tecnologia, debbano essere al servizio degli

individui e non lederne i diritti fondamentali di dignità e rispetto della privacy. Tutti i successivi atti normativi che la Commissione ha proposto in materia possono essere letti come applicazione di questi principi a casi specifici. E in questo senso, l'*AI act*, proposto con una comunicazione dell'aprile 2021, indica in modo chiaro quali sistemi di IA siano vietati nell'Unione e quali siano considerati ad alto rischio e di conseguenza soggetti al soddisfacimento di precisi requisiti in materia di progettazione e di controlli prima e dopo la loro immissione sul mercato interno europeo. Nella proposta della Commissione, sono vietati tutti quei sistemi di IA che, attraverso tecniche subliminali o sfruttando situazioni di fragilità dei soggetti ai quali si rivolgono, sono in grado di «distorcere materialmente il loro comportamento in un modo che causa o può causare un danno fisico o psicologico a quella o ad altre persone» (Commissione europea, 2021:art.5.a) o che possono essere usati a fini di valutazione sociale del comportamento di gruppi o individui (c.d. social scoring), l'uso di strumenti di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi ristretti, con specifiche eccezioni relative alla protezione della sicurezza o di vittime di reati. La definizione dei sistemi di IA ad alto rischio è, invece, vaga, poiché si basa sul loro grado di pericolosità, valutata a partire dalla loro capacità di influenzare negativamente il godimento dei diritti umani da parte dei singoli individui. La Commissione allega, però, alla proposta due liste che li elencano in maniera non esaustiva (Commissione europea, 2021, Allegato III). Queste includono, per esempio, i sistemi di IA che possono essere usati per stabilire la solvibilità dei singoli o la loro rispondenza ai criteri per ricevere prestazioni sociali o la loro valutazione nell'ambito di istituti di istruzione/formazione o in processi criminali o, in relazione alla gestione dei migranti, la valutazione della loro rispondenza ai criteri per ottenere la protezione internazionale o la veridicità delle dichiarazioni e dei

documenti prodotti a sostegno delle domande stesse (ib.) Per questi sistemi, sono previste precise procedure che ne regolano la fornitura e l'uso sul mercato interno europeo e modalità per il monitoraggio del loro funzionamento. Un articolo è anche dedicato ai sistemi di IA che interagiscono con le persone. Questo stabilisce l'obbligo che queste ultime siano messe a conoscenza della natura artificiale dell'interlocutore, specie quando quest'ultimo può registrare e identificare emozioni o generare contenuti *deep-fake* (ibid.: art. 52). La proposta della Commissione punta a delimitare il perimetro all'interno del quale l'IA si svilupperà nell'Unione europea. Questa potrà espandere il proprio potenziale all'interno di precisi criteri di rispetto per i diritti degli individui, che sono la carta di identità dell'Unione e di trasparenza per quanto riguarda l'uso e la trasparenza dei suoi algoritmi operativi³.

Fra la proposta della Commissione e l'adozione dell'*AI act* sono passati circa tre anni, due dei quali sono stati marchiati dalla pandemia di Covid e dal suo strascico di proliferazione di attività di ogni genere svolte online. Questo ha significato la moltiplicazione esponenziale dei dati in circolazione in rete, la loro disponibilità per i fini più disparati ma anche una maggiore e più diffusa familiarità dei cittadini di ogni età con l'uso dei supporti informatici (smartphone e via dicendo) in ogni genere di attività. In questo senso, il testo definitivo del regolamento sull'IA reca i segni evidenti delle modifiche, negoziate dal PE nella procedura di adozione congiunta con il Consiglio dei Ministri, e che vanno nella direzione di un irrigidimento del quadro normativo complessivo, nel tentativo di ridurre i margini di discrezionalità dei governi nazionali e la conseguente tentazione del free-riding (Novelli *et al.*, 2023).

³ A questo proposito, è il caso di sottolineare come l'approccio antropocentrico all'IA dell'UE sia stato oggetto di una certa ironia da parte degli studiosi, specialmente del mondo accademico statunitense, che lo giustappongono alle strategie di sviluppo molto più aggressive di Cina e Stati Uniti, ad oggi gli unici veri contendenti nella lotta per la supremazia digitale (Rida Nour, 2019).

Innanzitutto, è appena il caso di sottolineare che l'atto comunitario che definisce il quadro normativo per l'uso e lo sviluppo dell'IA è un regolamento, ossia un atto immediatamente applicabile, che può essere utilizzato dai cittadini europei nelle loro controversie davanti a giudici nazionali di qualunque ordine e grado⁴, e che sarà applicabile non solo agli sviluppatori/distributori/utilizzatori/venditori europei ma a quelli di qualunque nazionalità, purché i loro prodotti basati o contenenti elementi di IA siano utilizzati all'interno dell'Unione o abbiano semplicemente conseguenze al suo interno (Regolamento UE, 2024). Il testo è troppo ampio perché possa tentarne anche solo una semplice disamina. Mi concentrerò sugli aspetti più interessanti rispetto ai miei ambiti di ricerca. L'attenzione allo sviluppo di un'IA antropocentrica rimane ma, rispetto alla proposta della Commissione, al di là dei richiami alla tutela dei diritti fondamentali e del diritto alla protezione dei dati dei cittadini europei, la sua declinazione più articolata è formulata in materia di diritti del lavoro, rispetto ai quali l'adozione dell'IA deve essere neutra ossia non peggiorativa dei diritti dei lavoratori come riconosciuti a livello europeo. È questo un tentativo di regolare le condizioni di sostanziale sfruttamento in cui versa oggi larga parte del lavoro salariato, specie quello impiegato nella gig economy, o nelle grandi piattaforme che vendono servizi/prodotti online così come di evitare tentativi di controllo/profilazione sul luogo di lavoro. Si tratta, però, di un tentativo non vincolante in quanto è inserito nel preambolo del regolamento (Regolamento UE, 2024: par.9). Importante (forse illusorio?) è anche l'impegno a promuovere uno sviluppo dell'IA che sia rispettoso dell'ambiente, soprattutto quando è ormai noto che l'impatto di queste tecnologie sulla natura è decisamente importante in termini di inquinamento e di consumo energetico (ivi, par. 27). L'irrigidimento del

⁴ Questo in virtù di una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che risale alla sentenza nota come *Politi* del dicembre 1971.

regolamento rispetto alla proposta della Commissione balza agli occhi nei primi articoli, dove le definizioni delle attività e delle figure che progettano/producono/vendono/usano i sistemi di IA è estremamente precisa. Lo stesso può dirsi per il complesso sistema di controlli e certificazioni sui quali la progettazione, lo sviluppo e la messa in uso dei sistemi di IA deve basarsi. Questo dovrebbe contribuire a ridurre il rischio di malfunzionamento dei sistemi o di utilizzo di set di dati per il loro allenamento che risulti viziato da pregiudizi di genere, di razza e così via. Su questo punto, è stato fatto osservare come si tratti di requisiti che, da un lato, rischiano di essere eccessivamente onerosi per le imprese di piccole e medie dimensioni, con la conseguenza di ritardarne o bloccarne l'adozione di tecnologie altamente innovative. D'altro canto, non sembra essere un sistema pur rigoroso di certificazioni a poter contribuire a sanare/compensare eventuali danni causati dai sistemi di IA ai diritti dei singoli utilizzatori (Finocchiaro, 2023). Dal mio punto di vista, le novità più interessanti sono due e riguardano entrambe i sistemi di IA ad alto rischio. Innanzitutto, la definizione che ne viene data nell'art.6 del regolamento è decisamente poco comprensibile per un profano di diritto comunitario della libera circolazione dei beni: questa è, infatti, articolata solo in riferimento alle normative europee in materia di armonizzazione e di conformità di questi ultimi per quanto riguarda la loro immissione in commercio (Regolamento UE, 2024: art. 6). Altre indicazioni sono ricavabili *a contrario* dalla successiva indicazione di cosa rende un sistema di IA non ad alto rischio, ossia il fatto che non presenti un «rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale» (ivi: art. 6.3). Questo si verifica quando i compiti dell'algoritmo sono limitati e non sono finalizzati a sostituire in toto la valutazione umana in un processo

valutativo/decisionale. Quali siano concretamente i sistemi di IA ad alto rischio viene dettagliato nell'allegato III al regolamento⁵. Alcuni studiosi hanno sottolineato come nell'indicarli questo tenga insieme nei fatti due criteri distinti, ossia quello della capacità dei sistemi di IA di creare problemi se usati in modo non etico e quello della loro capacità di causare danni gravi se il loro funzionamento viene sospeso (Floridi, 2021). Altri mettono in rilievo come la definizione di un sistema ad alto rischio dipenda alla fine da una decisione della Commissione, affiancata dagli Stati membri, e non da valutazioni dei soggetti che lo progettano/distribuiscono/utilizzano. Questo, insieme alla macchinosità del meccanismo per il loro aggiornamento, condurrebbe alla creazione di un sistema troppo rigido e modellato sul presente, poco capace di reagire al dinamismo proprio dei ritmi di sviluppo dell'IA (Finocchiaro, 2023). La seconda novità riguarda le procedure, previste dietro esplicita richiesta del PE, per tutelare i diritti umani da violazioni che possono nascere dall'uso di sistemi di IA ad alto rischio. Al di là della retorica sulla loro tutela, nei fatti il meccanismo di tutela previsto sembra ridursi a controlli preventivi del grado di pericolosità dei sistemi stessi, effettuati dai loro utilizzatori, ossia coloro che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio sotto la propria autorità (Regolamento UE, 2024: art. 3.4). Il rischio di conflitti di interesse nella valutazione è stato messo in rilievo dagli studiosi, come la sostanziale assenza di meccanismi per rimediare a casi in cui le violazioni si manifestino. L'unica norma in merito prevede il diritto del soggetto leso a ricevere una spiegazione sul modo in cui il sistema è arrivato al risultato. Quanto alla previsione di un controllo umano del processo decisionale del sistema ad alto rischio nel suo concreto svolgersi, questo appare estremamente

⁵ Per completezza dell'argomentazione, mi limito a sottolineare come l'art. 5 dell'*AI act*, dedicato ai sistemi di IA vietati, riprenda in toto e senza sostanziali variazioni la formulazione della Commissione.

difficile da realizzare (Contissa e Galli, 2024; Cirone, 2024). A questa vaghezza sui diritti e sulla loro attivabilità da parte dei cittadini, si aggiunge quello che personalmente trovo l'elemento più interessante dal punto di vista della politica migratoria dell'UE. Infatti, sono considerati come ad alto rischio anche i sistemi di identificazione biometrica, ossia quei sistemi che si basano sul confronto dei dati biometrici e/o delle immagini facciali dei singoli per verificarne l'identità, i sistemi utilizzati a fini di categorizzazione biometrica, ossia finalizzati ad inserire i soggetti in banche dati «che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale» (ivi:art.5.g), i sistemi per il riconoscimento delle emozioni. Inoltre, per quanto riguarda i migranti regolari e irregolari, sono considerati ad alto rischio i sistemi di IA che verificano l'identità delle persone, la veridicità delle loro affermazioni o che valutano il rischio che il soggetto pone dal punto di vista della sicurezza o della regolarità del suo soggiorno. La natura ad alto rischio di un sistema di IA ne subordina l'utilizzo a procedure di autorizzazione da parte delle autorità giudiziarie nazionali che restano, però, nella discrezionalità degli Stati membri, essendo previste nel preambolo (ivi: al. 22). Quello che più mi colpisce, a questo proposito, è lo strabismo fra la disciplina dell'IA e la politica migratoria dell'UE.

2. L'IA nella politica migratoria dell'UE

Tutto comincia nel 2011, quando la Commissione europea propone la creazione di un'agenzia tecnica alla quale affidare la gestione dei database necessari alla realizzazione dello spazio Schengen di libera circolazione delle persone. Inizialmente, si

tratta del Sistema Informativo Schengen (SIS) che collega le banche dati degli Stati membri relative alle persone condannate o oggetto di indagini nello spazio senza frontiere, del Sistema di Informazione Visti (VIS) che raccoglie i dati di coloro che fanno richiesta di un visto per entrare nel territorio comunitario, delle richieste stesse e del loro esito, e di EURODAC, il sistema che raccoglie le foto e le impronte digitali dei migranti irregolari che arrivano alle frontiere dell'Unione. Nasce così eu-LISA, l'agenzia dell'Unione europea per la gestione dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Suo compito è garantire il corretto funzionamento dei database comunitari 24h su 24, 7 giorni su 7, e la progettazione, sviluppo e gestione di tutti i sistemi e le reti informatiche che le istituzioni comunitarie, gli sviluppi tecnologici o le possibili sinergie fra queste richiedano o rendano necessari (Regolamento 2011: art. 1; Glouftios, 2021). Il problema è che, come recita un noto adagio popolare, l'occasione fa l'uomo ladro. E il possesso di importanti quantità di dati genera bulimia. Trascorso il tempo necessario per mettere materialmente in piedi eu-LISA e rodarne i sistemi di funzionamento, nel 2016 la Commissione adotta una comunicazione con la quale lancia la strategia per trasformare i confini comunitari in *smart borders*. È appena il caso di ricordare che già da un anno l'UE è alle prese con la c.d. crisi dei migranti, ossia l'arrivo sulle coste greche, italiane e spagnole di numeri significativi di migranti in fuga dall'instabilità politica ed economica dei Paesi africani e della riva nord del Mediterraneo. La gestione di questa emergenza ha evidenziato sia la sostanziale incapacità dei Paesi europei di primo approdo di accogliere in modo dignitoso i migranti⁶ e di processarne in tempi

⁶ È appena il caso di ricordare che in una sentenza del 2011 la Corte di Giustizia dell'UE ha definito le condizioni degli hotspot sulle isole greche come assimilabili al "trattamento inumano e degradante", vietato dalle Convenzioni ONU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Cfr. CGE, N. S., C-411/10 e C-493/10, punto 86, 21 dicembre 2011.

rapidi le domande di protezione internazionale sia la fondamentale mancanza di solidarietà degli Stati membri verso quelli di primo approdo. In questo scenario, la Commissione traslascia la gestione dell'emergenza per concentrarsi sulle criticità e sulle lacune delle banche dati comunitarie esistenti, relative all'attraversamento delle frontiere. Queste scontano la scarsa qualità dei dati talvolta inseriti dalle autorità nazionali preposte, la loro frammentazione e la mancanza di strumenti dedicati ai problemi che l'accesso legale di cittadini terzi al territorio comunitario può comportare (Commissione europea, 2016). In questo senso, la strategia proposta dalla Commissione si articola su due livelli: da un lato, si tratta di completare il sistema di dati sui viaggiatori regolari sia aggiornando quelli raccolti nelle banche dati esistenti sia creandone di nuove. In questo senso, la Commissione propone di ampliare la banca dati del SIS ai dati biometrici delle persone oggetto di ricerche da parte delle autorità giudiziarie dell'UE, di coloro che sono destinatari di un divieto di ingresso o che non hanno ottemperato ad un ordine di lasciare il territorio comunitario. Per quanto riguarda la creazione di nuovi database, la Commissione propone di registrare ed archiviare le informazioni sui viaggiatori extra-comunitari che varcano le frontiere dell'UE in modo legale. In questo senso, l'Entry/Exit System (EES) sarà dedicato alla raccolta e all'archiviazione dei dati anagrafici, biometrici e di viaggio di tutti coloro che entrano ed escono dall'Unione, a prescindere dalla necessità di un visto, per monitorarne la persistente legalità del soggiorno o casi di permanenza non autorizzata (c.d. overstaying). Lo European Travel Information and Authorization System (ETIAS) raccoglierà, invece, le richieste di autorizzazione preventiva all'ingresso nell'UE e le informazioni sul viaggio stesso che i cittadini di Stati terzi ai quali non è richiesto un visto dovranno ottenere e gli esiti delle relative domande (ivi). D'altro canto, la Commissione si preoccupa di

facilitare l'accesso a questa massa importante di informazioni da parte di coloro che ne hanno materialmente bisogno per svolgere le proprie attività di sorveglianza e/o di contrasto. In questo senso, viene proposta la creazione di un sistema di interoperabilità, ossia un'architettura di collegamento fra tutte le banche dati comunitarie relative a soggetti che attraversano in maniera più o meno regolare le frontiere comunitarie. Questa prevede lo sviluppo di un'interfaccia di ricerca unica e di un sistema di verifica incrociata delle corrispondenze fra i dati biometrici archiviati (ivi). E il regolamento del 2019, che dà attuazione a questa proposta, prevede la creazione di un portale di ricerca unico, che dia accesso a tutti i database comunitari in materia di sicurezza e migrazione, incluse le banche dati ECRIS-TCN⁷, di un servizio comune di confronto dei dati biometrici in queste archiviati, di un archivio comune dei dati relativi all'identità delle persone e di un sistema per la rilevazione di identità multiple (Regolamento 2019/817). Tutte queste proposte hanno fatto la loro strada. L'EES è operativo da novembre 2024, ETIAS e i meccanismi per l'interoperabilità delle banche dati comunitarie richiedono uno sforzo sia di progettazione da parte dei tecnici di eu-LISA sia di implementazione da parte degli Stati membri. Il regolamento EURODAC è stato modificato per includere i minori fra i soggetti ai quali possono essere prelevate le impronte digitali e per inserire le immagini digitali dei volti fra i dati biometrici da registrare per tutti i migranti irregolari che arrivino ai confini dell'UE (Regolamento UE 2024/1358). Di tutto questo non c'è traccia nel programma che la von der Leyen ha presentato al PE per la propria candidatura ad un nuovo mandato. *Smart borders* ed interoperabilità proseguono il

⁷ ECRIS-TCN è l'acronimo per European criminal records information system-Third Country Nationals e designa la rete di collegamento fra gli uffici giudiziari degli Stati membri per lo scambio di informazioni su condanne penali riportate da cittadini non comunitari in qualsiasi Paese dell'Unione.

loro cammino quasi sottotraccia, nel silenzio delle istituzioni e nel parallelo rumore di tutti quei gruppi/partiti di destra e destra estrema che mobilitano il consenso popolare nel nome della difesa dall'invasione di migranti e dalla minaccia per il benessere e le identità nazionali che la loro presenza rappresenta.

3. Alcune considerazioni critiche sugli smart borders

In effetti, la trasformazione dei confini europei in *smart borders* e i piani per l'interoperabilità dei database comunitari sollevano più di un problema. L'obiettivo più generale e decisamente condivisibile delle misure comunitarie era e resta quello di migliorare il livello di tutela della sicurezza dei suoi cittadini, senza che questo comporti una sorta di baratto fra sicurezza e tutela dei diritti individuali. Lo stesso regolamento sull'interoperabilità afferma solennemente che il

«trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul genere, sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali» (Regolamento 2019/817: art. 5).

Tutto a posto, allora? Non proprio. Meglio, non per tutti.

Una prima questione riguarda proprio la protezione dei dati personali dei migranti. Come sottolinea Martina Tazzioli in un

recente studio sui software utilizzati nelle isole greche per monitorare i movimenti dei migranti lì trattenuti attraverso l'uso di carte elettroniche sulle quali vengono accreditate le risorse minime per il loro sostentamento, la questione non è solo quali dati vengono registrati ed archiviati ma anche di «who has access to what and what actors can do through that» (Tazzioli, 2022:9). In effetti, i tecnici di eu-LISA progettano sistemi informatici e di IA per la gestione delle banche dati comunitarie e la loro interoperabilità ma nei fatti l'agenzia acquista spazi online e servizi da aziende informatiche private. Queste sono vincolate da norme rigorose sulla protezione dei dati ma c'è da chiedersi quanto queste vengano effettivamente rispettate. Il problema non è quello (ad oggi banale) della vendita dei dati anonimizzati dei migranti ad altri soggetti per fini commerciali ma l'uso che le stesse aziende appaltatrici possono farne. Gli studiosi stanno da tempo sottolineando come il trattamento dei dati dei migranti e sulle loro abitudini di consumo si trasformi sempre più spesso in materiale dal quale le aziende informatiche ricavano indicazioni per servizi sempre nuovi e sempre più mirati da proporre a clienti vecchi e nuovi (Lemberg-Pedersen 2024; Lemberg-Pedersen and Haioty, 2020). Questo si intreccia ad una seconda questione, quella di chi sia titolare della possibilità di avere accesso ai dati conservati nelle banche dati comunitarie. A questo proposito, già nel 2019 il rapporto di PICUM e Statewatch sulle conseguenze dell'interoperabilità dei database comunitari per i migranti irregolari sottolineava come la definizione dei soggetti autorizzati all'accesso nel regolamento del 2019, fosse troppo ampia e non garantisse dalla possibilità di accessi abusivi o da un uso degli esiti delle ricerche non in linea con le norme comunitarie o nazionali (PICUM 2019). Questo dando per scontato che in fase di rilevamento e registrazione dei dati le autorità nazionali siano rispettose della privacy dei soggetti dai quali li rilevano. Un'obiezione più generale

è quella ormai ricorrente sul progressivo inquadramento delle questioni della migrazione e dell'asilo in termini di sicurezza direi quasi predittiva. Matthias Leese ha sottolineato come lo sviluppo del potere sovrano degli Stati si sia storicamente sviluppato parallelamente al costante affinamento delle capacità delle autorità pubbliche di acquisire informazioni sull'identità e sui mezzi economici delle persone che risiedevano all'interno del loro territorio per ricavarne risorse attraverso i sistemi di imposizione fiscale e strumenti per la difesa attraverso la coscrizione obbligatoria (Leese, 2020). A partire dagli attentati dell'11 settembre 2001 e ancora di più ai giorni nostri, dopo che attentati di matrice islamica hanno insanguinato diverse città europee e nel clima di insicurezza generato da quei migranti che girano per l'Europa vivendo di espedienti nell'attesa di provare a raggiungere i Paesi che sono la vera destinazione del loro viaggio, a questo si è aggiunta la preoccupazione di individuare in anticipo sia chi può essere un potenziale criminale sia chi, pur entrato legalmente, potrebbe andare ad ingrossare i gruppi degli stranieri irregolari, prolungando il proprio soggiorno al di là del tempo consentito.

Come hanno sottolineato Philippa Metcalfe e Lina Dencik, «The assumption is that algorithmic processing of lots of data can serve to anticipate, conjecture and speculate on future behaviour, activities, and threats» (Metcalfe and Dencik, 2019). Ossia l'illusione che la potenza di calcolo dell'IA possa contribuire sia a prevenire attività criminose o semplicemente l'aumento dei migranti irregolari nell'UE sia ad avere un pieno controllo del fenomeno dello spostamento di persone alla ricerca di migliori condizioni di vita. Questo, però, significa fare affidamento sulle capacità predittive dell'analisi di grandi masse di dati informatici, ignorando le soggettività e le esperienze di vita delle persone dalle quali i dati sono estratti. A questo proposito, Lilie Chouliaraki e Myra Georgiou hanno definito la gestione comunitaria delle

frontiere come un «biopolitical regime of border» (Chouraliaki and Georgiou, 2022:9) nel senso foucaultiano dell'espressione, ossia un regime che, a partire dai dati sui singoli corpi e sulle singole identità mira non solo a selezionare chi può entrare e chi no ma anche a produrre conoscenza su chi potrebbe diventare pericoloso, una volta ammesso. Una conferma dell'approccio essenzialmente securitario alla migrazione. Questo rimanda alla vera questione che sta dietro la retorica sugli *smart borders*, quella del potere. Come Ana Beduschi sottolinea, «choice of concepts is not without significance, because it influences the way evidence is created» (Beduschi, 2021:584). Usare strumenti di IA per la gestione delle frontiere vuol dire affidare le decisioni su chi può entrare e a quali condizioni e chi resta fuori ad algoritmi. Algoritmi che sono metodi di calcolo, istruzioni per la rilevazione di regolarità statistiche all'interno di enormi masse di dati al fine di risolvere un problema o per raggiungere uno scopo prefissato. Nel momento in cui questi sistemi imparano e funzionano attraverso i dati che vengono intenzionalmente forniti loro ma che aumentano di continuo con il continuo moltiplicarsi degli ingressi regolari e irregolari, la possibilità di verificarne il funzionamento e la validità dei risultati da parte di operatori umani, come l'*AI act* peraltro richiede, diminuisce drasticamente a prescindere da ogni possibile attenzione in fase di programmazione alla loro trasparenza ed *accountability*. Come gli studiosi sottolineano, chi sarà responsabile di eventuali errori nel riconoscimento o nell'associazione fra dati biometrici che può risultare in un infondato divieto di ingresso (Beduschi 2021; Metcalfe and Dencik 2019)? Ammettendo che i dati che vengono inseriti nei database comunitari siano effettivamente rispondenti ai criteri di assenza di *bias* e discriminazioni di ogni sorta, indicati nell'*IA act*, come ovviare a quelli che lo stesso algoritmo può sviluppare nella sua ricerca di regolarità statistiche fra i dati che lo alimentano (Cristianini 2023)?

Ancora più sottile è la questione sollevata da Dimitri van den Meerssche in un saggio del 2022. Questi sottolinea come la diffusione di sistemi di *smart border* basati sull'estrazione dei dati biometrici dei soggetti sia in realtà una precisa modalità di espressione del potere. Ricorrere a *smart borders* che funzionano a partire dai dati biometrici di coloro che provano ad attraversarli in maniera più o meno regolare vuol dire attribuire la possibilità di ingresso non sulla base di regole certe, stabilite in anticipo e quindi note ma a partire da regolarità statistiche individuate di volta in volta da sistemi di IA che funzionano in modo adattivo rispetto all'obiettivo loro assegnato e ai dati che processano. Se una delle conseguenze è l'indubbia difficoltà nell'individuare il centro di responsabilità per eventuali errori, ancora più importante è la sostanziale deprivazione delle persone alle frontiere. Deprivazione del riconoscimento della loro soggettività ai fini della valutazione delle richieste di protezione internazionale e che sfocia nella loro riduzione in cluster temporanei di dati, smontabili e riaggregabili, per definizione incapaci di ogni soggettività o azione politica (van den Meerssche 2022). Ma fin qui ci muoviamo ancora bene o male all'interno del perimetro delineato dall'*AI act*, anche se ci si potrebbe chiedere quanto il sistema dell'interoperabilità potrà avere effetti analoghi a quelli dei sistemi che lo stesso *AI act* considera ad alto rischio in materia di migrazione. Mi riferisco qui alla possibilità che la verifica dell'identità delle persone, della veridicità delle loro affermazioni o la valutazione dei rischi che il soggetto pone dal punto di vista della sicurezza o della regolarità del suo soggiorno siano nei fatti delegati ai sistemi di IA da operatori di frontiera che si affideranno sempre più ai loro esiti.

4. Verso confini sempre più smart e sempre più chiusi?

Il vero problema è che i dati generano anche bulimia. Più se ne hanno, più se ne vogliono e più cresce la tentazione di moltiplicarne i possibili usi. Attraverso una ricerca certissima fra i progetti finanziati dal programma HORIZON 2000, due ricercatori ne hanno scoperto uno dell'Università di Manchester relativo allo sviluppo di un sistema di IA per il controllo delle frontiere, denominato iBrdrCtrl. Suo punto di partenza è un software di riconoscimento facciale, che è in grado di analizzare i micromovimenti del volto di soggetti sottoposti ad interviste, condotte da un avatar e preliminari al loro ingresso nell'UE (un possibile complemento di ETIAS?). Sulla base del nesso bugia-colpa-espressione del viso, iBrdrCtrl usa l'analisi dei micromovimenti del viso per stabilire il grado di pericolosità del soggetto intervistato, ossia quantificare le probabilità che intenda prolungare il proprio soggiorno nell'UE diventando un overstayer irregolare o progetti attività illecite. Questo conduce all'attribuzione di un QR code che riflette il grado di pericolosità, stimato dal sistema, del soggetto intervistato e può generare esiti diversi: l'ingresso o il rifiuto di ingresso nell'UE o la richiesta di una nuova e più articolata intervista con un operatore in carne ed ossa (Sánchez-Monedero and Dencik 2022). Testato in precisi varchi doganali dell'Unione, il sistema non ha dato grande prova di sé, come spesso capita quando sistemi di IA passano dalle dimensioni ristrette dei laboratori di progettazione al processare grandi quantità di dati *in vivo* (Jona 2021). Questo, unito alle (poche) interrogazioni a riguardo da parte di europarlamentari, ha fatto sì che il progetto sia stato portato a termine e apparentemente abbandonato. Nei fatti, però, sembra sia stato riformulato e ingrandito. La sua nuova versione si chiama TRESPASS. L'obiettivo è sempre quello di determinare attraverso interviste con un avatar

il livello di propensione dei soggetti che vogliono recarsi nell'UE a prolungare in maniera irregolare il proprio soggiorno o a commettervi attività illegali. A questo fine, all'analisi delle micro-espressioni facciali, che caratterizzava iBorderCtrl, TRESPASS aggiunge la valutazione di altre due serie di dati: da un lato, vengono rilevati gli atteggiamenti/movimenti del corpo degli intervistati durante le interviste. Questi vengono poi analizzati e categorizzati sulla base di modelli di analisi comportamentale. Dall'altro, TRESPASS dovrebbe consentire di confrontare i dati rilevati non solo con quelli già presenti nei database comunitari ma anche con quelli rilevabili su più ampie reti social come Facebook, Twitter, Google+ e Instagram (Ozkul 2023). In questo modo, il sistema dovrebbe consentire di elaborare profili di rischio sempre aggiornati perché costantemente alimentato non solo con i dati rilevati alle frontiere comunitarie ma anche con tutto quello che circola in rete. Un evidente accrescimento di efficienza ma anche di opacità per quanto riguarda l'*accountability* dei suoi esiti, ossia la capacità di spiegare come il suo algoritmo è arrivato all'esito finale. Soprattutto, i sistemi di analisi delle emozioni sono fra quelli che l'*AI act* classifica fra quelli ad alto rischio. E lo *scraping* di immagini facciali, ossia il fatto di ricavarle attraverso processi che non presuppongono il necessario consenso del soggetto all'uso della propria immagine, che è quello a cui potrebbe verosimilmente condurre il set di dati per l'addestramento e il funzionamento di TRESPASS, è vietato in molti Stati membri dell'UE, come hanno ribadito di recente i Garanti della privacy di diversi Stati membri⁸. La Commissione, dunque, finanzia progetti di ricerca che mirano a sviluppare sistemi che le sue norme considerano ad alto rischio e

⁸ Cfr. «Il Garante della privacy olandese multa Clearview AI per l'uso improprio dei dati di riconoscimento facciale» in *Euractive*, 04/09/2024. Nello stesso senso, nel marzo 2022, il Garante italiano della privacy ha sanzionato la stessa società per lo stesso addebito con una multa di 20 milioni di euro. Cfr. <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751323>.

soggetti a vincoli in termini di progettazione/distribuzione/uso anche in riferimento al loro impatto sui diritti umani degli individui. O che funzionano sulla base di sistemi che le norme europee ritengono illegali. Un caso di evidente strabismo fra norme e finanziamenti. Ed è difficile pensare che la mano destra non sappia quello che fa la sinistra. Di cosa si tratta, allora? Il punto è che credo siamo davanti ad un caso di pronunciato strabismo. I sistemi di IA stanno plasmando e plasmeranno sempre di più il nostro modo di produrre, lavorare, relazionarci con gli altri, vivere. E non si può che condividere il tentativo dell'Unione europea di orientarne gli sviluppi presenti e futuri in linea con i propri valori di tutela dei diritti individuali. Questi non sono, però, applicati universalmente come amiamo credere (e far credere). Nei fatti, le poco incisive forme di tutela previste dall'*AI act* riguardano i cittadini comunitari. E quelle previste nei regolamenti EES ed ETIAS saranno prevedibilmente attivabili da viaggiatori regolari e consapevoli del percorso burocratico che devono affrontare per entrare nell'UE. Per tutti coloro che partono su mezzi di fortuna per sfuggire a guerre e/o miseria, la tutela dei diritti è molto, molto più limitata. In base ai nuovi regolamenti sulla gestione della migrazione, coloro che arrivano ai confini dell'Unione saranno immediatamente sottoposti al rilevamento dei dati anagrafici, biometrici e a controlli sul loro stato di salute e sul grado di pericolosità. Al termine di questa prima fase, sulla base di un formulario che contiene i dati indicati, i migranti verranno ripartiti in tre gruppi: quelli che non hanno diritto ad entrare e vanno rimpatriati, quelli che possono essere sottoposti a controlli più superficiali in quanto provengono da Paesi con bassi tassi di riconoscimento delle istanze di protezione internazionale o hanno deliberatamente mentito sulla propria identità, coloro che possono depositare domande di protezione ma sono obbligati ad attenderne l'esito in strutture individuate dallo Stato di primo approdo

(Regolamento 2024/1348). Proviamo ad immaginare cosa potrebbe accadere (e nei fatti prevedibilmente accadrà, quando il sistema di interoperabilità entrerà in funzione) se, nello svolgimento di queste procedure, le autorità di frontiera si affidassero a strumenti di IA. I tempi previsti per i controlli sono rigidi e ristretti: come potrebbe una guardia di frontiera accorgersi di errori commessi dal sistema? Su quale base potrebbe farli valere? Quale controllo sui loro dati potranno avere persone, stremate da viaggi lunghi e difficilissimi, per le quali negare il rilevamento dei dati biometrici equivale ad un rifiuto di ingresso? Come potranno venire a conoscenza del diritto a proporre ricorso contro decisioni avverse se nelle strutture nelle quali vengono trattenuti non è prevista la sistematica presenza di ong a loro sostegno e i tempi per presentare eventuali ricorsi sono minimi?

È di questi problemi che il videogioco «Papers, please!» rappresenta un'utile illustrazione. Se i migranti sono byte processati da algoritmi, possono essere spezzettati, analizzati, archiviati e respinti senza alcun problema o moto se non di compassione quanto meno di dubbio. Se ad analizzarne i documenti sono persone, queste avranno la possibilità di vederne le storie e il carico di sofferenza e valutarne il peso rispetto a politiche di gestione della migrazione sempre più orientate alla chiusura ed ai respingimenti. Potrebbe essere il ritorno del diritto cosmopolitico di Kant, quando in *Per la pace perpetua* affermava che poiché la terra è tonda, siamo destinati ad incontrarci. Trovo drammatico che in un mondo nel quale i conflitti armati alle porte dell'Unione si moltiplicano e con loro i profughi, larga parte dei dibattiti fra gli Stati membri ruoti intorno ai modi per chiudere le frontiere o per spostare il carico della gestione dei migranti e delle loro domande di protezione al di fuori del territorio degli Stati membri. «Papers, please!» può servire a capire che decidere chi

entra e chi resta fuori è una responsabilità. Serve anche a me, studiosa a volte disincantata, a ricordare il senso del mio lavoro.

Bibliografia

Beduschi, A. (2021). International Migration Management in the Age of Artificial Intelligence. *Migration Studies*, IX(3), 576-596.

Chouraliaki, L., Georgiou M. (2022). *The Digital Border. Migration, Technology, Power*. New York: New York University Press.

Cirone, E. (2024). L'AI act e l'obiettivo (mancato?) di promuovere uno standard globale per la tutela dei diritti fondamentali. *Quaderni AISDUE*, 2/2024. 1-20.

Commissione europea (2016). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza. COM(2016)205 final, Bruxelles, 6.4.2016.

Commissione europea (2021). Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'unione, COM(2021) 206 final, Bruxelles, 21.4.2021.

Contissa G., Galli F. (2024). AI Act e diritti fondamentali: presupposti tecnologici e ricadute normative. *Quaderni costituzionali*, 3, 738-741.

Cristianini, N. (2023). *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*. Bologna: il Mulino.

European Commission (2018). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Artificial Intelligence for Europe, COM(2018)237 final, Bruxelles, 25.4.2018.

European Commission (2019). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence, COM(2019)168 final, Bruxelles, 8.4.2019.

European Commission (2020). White Paper On Artificial Intelligence. A European approach to excellence and trust, COM(2020) 65 final, Bruxelles, 19.2.2020.

Finocchiaro, G. (2023). The regulation of artificial intelligence. *AI & Society*, 39,1961–1968. <http://doi.org/10.1007/s00146-023-01650-z> [ultimo accesso: 07.10.2024].

Floridi, L. (2021). «The European Legislation on AI: a Brief Analysis of its Philosophical Approach». *Philosophy & Technology*, 34, 215–222. <http://doi.org/10.1007/s13347-021-00460-9> [ultimo accesso: 07.10.2024].

Glouftsiou, G. (2021). Governing border security infrastructures: Maintaining large-scale information systems. *Security Dialogue*, 52(5), 452–470.

Jona, L. (2021). La “macchina della verità” alle frontiere di cui l’Europa preferiva non parlare. *Wired*, 27.04.2021.

Leese, M. (2020). Fixing State Vision: Interoperability, Biometrics and Identity Management in the EU. *Geopolitics*, 27(1), 113-133.

Lemberg-Pedersen, M. (2024). Crafting markets of exclusion: Frontex and the border security sector. *Mondi migranti*, 2, 9-36.

Lemberg-Pedersen, M., Haioty, M. (2020). Reassembling the Surveillable Refugee Body in the Era of Data-Craving. *Citizenship Studies*, XXIV(5), 607-624.

Metcalf, P., Dencik, L. (2019). The politics of big borders: Data (in)justice and the governance of refugees <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/9934> [ultimo accesso: 27.10.2024].

Novelli, C. *et al.* (2023). «Taking AI risks seriously: a new assessment model for the AI Act». *AI & Society*, 38(3). <http://doi.org/10.1007/s00146-023-01723-z> [ultimo accesso: 03.10.2024].

Ozkul, D. (2023). *Automating Immigration and Asylum. The Uses of New Technologies in Migration and Asylum Governance in Europe*. Refugee Studies Centre, University of Oxford.

PICUM (2019). Data Protection, Immigration Enforcement and Fundamental Rights: What the EU’s Regulations on Interoperability Mean for People with Irregular Status su <https://picum.org/wp-content/uploads/2019/11/Data-Protection->

Immigration-Enforcement-and-Fundamental-Rights-Full-Report-EN.pdf [ultimo accesso: 15.10.2024].

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. GUUE L 286, 1.11.2011, 1-17.

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio in GUUE L 135 del 22.5.2019, pp. 27-84.

Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401348.

Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE)

2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj> [ultimo accesso: 14.10.2024].

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> [ultimo accesso: 28.10.2024]

Rida Nour, M. (2019). Geopolitique de l'intelligence artificielle: Les enjeux de la rivalité sino-américaine. *Paix et Sécurité internationale*, 7, 231-259.

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html#title1 [ultimo accesso: 17.10.2024].

Sánchez-Monedero, J., Dencik, L. (2022). The Politics of Deceptive Borders: 'Biomarkers of Deceit' and the Case of iBorderCtrl. *Information, Communication & Society*, XXV(3), 413-430.

Tazzioli, M. (2022). Extract, datafy and disrupt. Refugees' subjectivities between data abundance and data disregard. *Geopolitics*, 27(1), 70-88.

Van Den Meerssche, D. (2022). Virtual Borders: International Law and the Elusive Inequalities of Algorithmic Associations. *European Journal of International Law*, XXXIII(1), 171-204.

Von der Leyen, U. (2024). La scelta dell'Europa. Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029. https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_IT.pdf#:~:text=Gli%20orientamenti%20politici%20sono%20il%20nostro%20piano%20per%20la%20forza [ultimo accesso:30.09.2024].